



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE

Numero 15 del 18-02-2026

OGGETTO: ORDINANZA PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E/O INEDIFICATE, SFALCIO ERBA, PULIZIA FOSSI, TAGLIO RAMI E SIEPI LUNGO LE STRADE

Premesso che:

1. si rende necessario, dato l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi e ad evitare la recrudescenza del fenomeno;
2. l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, comporta un proliferare di rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa di innesco e di propagazione di incendi;
3. il protendersi dei rami, delle siepi e dei rovi sulle strade soggette a pubblico passaggio, oltre a non consentire e/o ostacolare il libero transito dei veicoli e dei pedoni, può determinare, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni stradali, situazioni di occultamento della viabilità e potenziale causa di incidenti stradali;
4. la mancata bonifica vegetazionale comporta spesso l'occultamento della segnaletica stradale e dei lampioni della pubblica illuminazione, e, il fogliame e le ramaglie ostruiscono caditoie, cunette e canali con conseguente formazione di putrescenze maleodoranti e pericolo di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque;
5. frequentemente viene accertato che lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, poste sia all'interno che all'esterno del centro abitato e non sottoposte a periodiche e ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, è fonte di pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti (es. zanzare, mosche, zecche), ratti e parassiti;
6. ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

Ritenuto, per le ragioni su indicate, di dover procedere alla regolamentazione del taglio delle siepi, dei rami, dei rovi che si protendono sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, nonché al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di incendi ed altre problematiche su indicate;

Evidenziato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra espresso e per la natura della materia trattata, di adottare un provvedimento che abbia carattere di contingibilità ed urgenza;

Visto:

- il Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al Sistema Penale" e s.m.i.;
- la Legge 24/2/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.P.R. 8/2/2001 n. 194 "Regolamento di Disciplina delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" e s.m.i.;
- la Legge Regione Lazio 28/10/2002 n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e s.m.i.;
- la legge 16/1/2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione";
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Ai proprietari di terreni posti ai margini delle strade, ai proprietari di edifici privati e/o villette e agli amministratori di stabili, con annesse aree a verde, ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai responsabili di cantieri edili, agli Enti gestori delle Ferrovie, delle Autostrade e delle strade di competenza Regionale e Provinciale e ai consorzi di bonifica, dalla data di entrata in vigore del presente atto:

1. di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione. Tali interventi devono essere eseguiti mediante la eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione e rimozione di sterpaglie e cespugli, per una fascia di rispetto di almeno un metro di distanza dal confine ovvero dalla delimitazione della pubblica area, oltre che al taglio di siepi vive, di rami che si estendono oltre la proprietà sul ciglio stradale, alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio.
2. la eliminazione per una fascia di rispetto della profondità di almeno 5 metri di sterpaglie e vegetazione secca, in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà.

3. procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree e allo sfalcio delle stesse con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) per tutto il periodo primaverile ed estivo in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai commi successivi:

1. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 173,00** e non superiore ad **euro 694,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i..
2. Nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 5.000,00** e non superiore ad **euro 50.000,00**, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000, n° 353.
3. Nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1., verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 25,00** e non superiore ad **euro 500,00**, ai sensi dell'art.16 comma 1 legge 16/1/2003 n. 3, che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
4. Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad **euro 105,00** e non superiore ad **euro 620,00**, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00** ad **euro 155,00**.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e della stessa sia data pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e comunicata agli organi d'informazione.

Che la stessa sia notificata al Comando di Polizia Locale, alle altre forze di Polizia, all'Azienda Sanitaria Locale, ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento, nonché alla Prefettura di Frosinone per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Ceccano, 18-02-2026

IL SINDACO
Dott. Andrea Querqui